



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

IL MAGISTRATO

ROBERTO MILANESCHI

**VISTO** il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, che demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di definire i criteri secondo i quali le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi di accreditamento dei servizi per il lavoro;

**VISTO** il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e, in particolare, gli articoli 4, 6 e 7;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTA** l'Intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 20 marzo 2008 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

**VISTO** l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015, rep. n. 141/CSR e il suo rinnovo per l'annualità 2017, intervenuto in data 22 dicembre 2016, rep. n. 238/CSR.

**CONSIDERATA** la necessità di valorizzare la cooperazione tra servizi pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro, anche al fine di rafforzare le capacità di incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché l'esigenza di garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità dei servizi di politica attiva del lavoro;

**VISTA** l'Intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 21 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281

**DECRETA**



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

### **Capo I Disposizioni generali**

#### **Articolo 1 (Oggetto e ambito di applicazione)**

1. Il presente decreto definisce i criteri per l'accreditamento dei servizi per il lavoro, secondo i principi individuati dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
2. I regimi di accreditamento dei servizi per il lavoro adottati dall'Anpal, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano sono finalizzati a garantire servizi di qualità agli utenti.

#### **Articolo 2 (Definizioni)**

1. L'accreditamento è la procedura mediante la quale l'Anpal, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti territoriali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per le politiche del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta di lavoro.
2. Il soggetto accreditato eroga i servizi per il lavoro secondo le disposizioni nazionali e regionali e nel rispetto dei principi di legalità, non discriminazione, buon andamento, trasparenza e imparzialità.
3. I regimi di accreditamento definiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano individuano i requisiti generali di ammissibilità, i requisiti giuridico-finanziari, i requisiti strutturali e i requisiti professionali che devono possedere i soggetti richiedenti l'accreditamento nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

#### **Articolo 3 (Destinatari)**

1. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano ai soggetti accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per i servizi per il lavoro.





## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

2. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono fatte salve le potestà attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle riconducibili all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento, devono prevedere i requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 per l'accREDITAMENTO ai servizi per il lavoro e porre in essere le attività di controllo collegate.

3. I soggetti accreditati vengono iscritti, a cura della Regione o della Provincia autonoma, nell'albo nazionale dei soggetti accreditati istituito dall'Anpal in attuazione dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015.

### **Capo II** **Requisiti per l'accREDITAMENTO regionale**

#### **Articolo 4** ***(Requisiti generali di ammissibilità)***

1. I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro devono dotarsi di un codice etico in attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Alla data di presentazione della domanda, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, devono avere un proprio sito internet e una casella di posta elettronica ufficiale per le comunicazioni con gli utenti e una casella di posta elettronica certificata per le comunicazioni con le amministrazioni pubbliche.

#### **Articolo 5** ***(Requisiti di ammissibilità di carattere giuridico-finanziario)***

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, alla data di presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere un capitale sociale minimo versato non inferiore a quello previsto dalle disposizioni vigenti per le società di capitali al fine di garantire la solidità economica;
- b) in alternativa al requisito di cui alla lettera a) per le società cooperative avere un patrimonio netto non inferiore ai valori ivi previsti;
- c) avere una dichiarazione da parte di un istituto di credito che attesti la solidità economica per i soggetti diversi dalla società di capitali, dalle società cooperative e dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

- d) avere uno statuto che preveda tra le attività quella per cui si chiede l'accreditamento;
- e) l'assenza in capo al soggetto richiedente e ai relativi amministratori, direttori e legali rappresentanti di:
  - 1) condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416 bis del codice penale o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro e legislazione sociale;
  - 2) sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  - 3) sottoposizione a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646 o ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- f) avere almeno una sede operativa situata nel territorio in cui si sta chiedendo l'accreditamento;
- g) essere in regola con gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali;
- h) essere in regola con le disposizioni di legge riguardanti il collocamento al lavoro delle persone con disabilità.

### **Articolo 6 (Requisiti strutturali)**

- 1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, alla data di presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) conformità delle sedi alla disciplina urbanistica-edilizia vigente;
  - b) conformità delle sedi alle norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
  - c) conformità delle sedi alle norme in materia di barriere architettoniche e accessibilità e visitabilità per le persone con disabilità;
  - d) dotazione, nelle sedi, di attrezzature, spazi e materiali idonei allo svolgimento delle attività, in coerenza con il servizio effettuato;
  - e) garanzia di una fascia di 20 ore settimanali minime di apertura degli sportelli al pubblico;
  - f) presenza di almeno due operatori per ogni sede operativa;
  - g) presenza di un responsabile anche con funzioni di operatore;
  - h) indicazione visibile all'esterno dei locali dei seguenti elementi informativi:





## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

- 1) targa con l'indicazione dell'amministrazione che ha rilasciato l'accREDITamento;
  - 2) orario di apertura al pubblico;
  - i) indicazione visibile all'interno dei locali dei seguenti elementi informativi:
    - 1) gli estremi del provvedimento di accREDITamento e i servizi per il lavoro erogabili;
    - 2) il nominativo del responsabile della unità organizzativa;
  - l) possesso della documentazione attestante l'affidabilità e qualità con riferimento al processo di erogazione dei servizi (certificazione ISO).
2. Nel caso in cui l'attività sia svolta nella provincia autonoma di Bolzano, il personale addetto all'erogazione dei servizi deve possedere l'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, con riferimento al titolo di studio richiesto.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, ogni sede operativa deve avere idonei spazi dedicati a:
- a) accoglienza e informazioni;
  - b) colloqui individuali nel rispetto della normativa sulla privacy;
  - c) spazi dotati di postazioni informatiche, collegate alla rete internet, per la consultazione di banche dati tramite le quali l'utente possa cercare le offerte di lavoro.
4. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti anche da eventuali sedi temporanee accreditate.

### **Articolo 7**

#### ***(Requisiti aggiuntivi per ogni sistema di accREDITamento)***

1. Ogni sistema di accREDITamento, nell'ambito delle proprie specificità territoriali, può prevedere requisiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dagli articoli 4, 5 e 6.
2. I requisiti aggiuntivi riguardano:
  - a) la presenza nell'ambito territoriale di riferimento di ulteriori sedi operative con i requisiti previsti dal presente decreto oltre a quello di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f);
  - b) il possesso da parte del soggetto richiedente l'accREDITamento di esperienza nei servizi per il lavoro da uno a due anni;



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

- c) il possesso di requisiti professionali e di esperienza da parte delle figure di cui all'articolo 6, comma 1, lettere f) e g), che operano nella sede operativa;
- d) il possesso da parte del soggetto richiedente l'accreditamento della documentazione attestante l'affidabilità e qualità con riferimento al:
  - 1) certificazione del bilancio;
  - 2) rispetto delle previsioni della legge 231 del 2001.

### **Capo III**

#### **Raccordo tra i sistemi di accreditamento regionale e il sistema di accreditamento nazionale**

##### **Articolo 8**

##### ***(Requisiti dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale)***

1. Per i soggetti di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015, la possibilità di operare è subordinata alla disponibilità, in ciascuna regione in cui si intende svolgere attività soggetta ad accreditamento, di almeno una sede operativa avente i requisiti strutturali previsti dall'articolo 6, fermo restando il rispetto dei requisiti dei locali per l'esercizio dell'attività previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali attuativo dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nel caso in cui l'attività sia svolta nella provincia autonoma di Bolzano, il personale addetto all'erogazione dei servizi, deve possedere l'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, con riferimento al titolo di studio richiesto.

2. L'Anpal verifica il rispetto del requisito strutturale di cui al comma 1, in raccordo con l'amministrazione regionale di riferimento.

### **Capo IV**

#### **Procedura di accreditamento**

##### **Articolo 9**

##### ***(Modalità di accreditamento)***

1. L'Anpal, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano si dotano di un sito web dedicato alla procedura telematica di accreditamento e di un elenco degli operatori accreditati ai servizi per il lavoro.





## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

### **Articolo 10**

#### **(Procedura semplificata di presentazione delle istanze a favore dei soggetti già accreditati presso un'altra Regione)**

1. I soggetti già accreditati presso una Regione, che presentano richiesta di accreditamento presso un'altra Regione o Provincia autonoma, devono dimostrare esclusivamente il possesso degli ulteriori requisiti richiesti dall'amministrazione titolare della procedura di accreditamento ai sensi dell'articolo 7. In tal caso, la procedura è semplificata, non occorre produrre la documentazione già fornita in sede di accreditamento presso un'altra amministrazione e sono assunte come accertate le circostanze già oggetto di verifica.
2. Tra le Regioni e le Province autonome vige, ai fini dell'accREDITamento ai servizi al lavoro, il principio di leale collaborazione istituzionale. L'Anpal garantisce la cooperazione applicativa dei diversi sistemi di accREDITamento presenti sul territorio.

### **Art. 11**

#### **(Raccordo con il sistema regionale di accREDITamento degli organismi di formazione e orientamento)**

1. I soggetti in possesso di accREDITamento regionale alla formazione e all'orientamento possono presentare domanda di accREDITamento ai servizi per il lavoro qualora siano in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 4, 5 e 6. A tal fine, la procedura è semplificata e non occorre produrre la documentazione già fornita in sede di accREDITamento per la formazione e l'orientamento. In tali casi, il soggetto richiedente presenta una autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti già dimostrati, il loro mantenimento e gli estremi del provvedimento di accREDITamento alla formazione e all'orientamento.

### **Articolo 12**

#### **(Validità dell'accREDITamento)**

1. I soggetti accREDITati confermano il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 ogni tre anni all'amministrazione che ha rilasciato l'accREDITamento.
2. Ai fini del mantenimento dell'accREDITamento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono un sistema di monitoraggio e valutazione dell'attività svolta dai soggetti accREDITati, con indicatori specifici sulla *performance* e sulla qualità dei servizi.



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

### **Art. 13**

#### **(Sospensione, revoca e sanzioni)**

1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano verificano, in qualunque momento, il mantenimento del possesso dei requisiti per l'accreditamento e, a tal fine, dispongono adeguati controlli, anche in loco.
2. In caso di accertamento di eventuali difformità nello svolgimento delle attività oggetto di accreditamento rispetto alle disposizioni attuative previste, l'amministrazione competente comunica al soggetto interessato l'irregolarità riscontrata, assegnando un termine perentorio, non inferiore a quindici giorni, per sanare la situazione di irregolarità. In caso di mancato adeguamento rispetto alle prescrizioni, l'amministrazione sospende l'accreditamento per un periodo di durata non superiore a tre mesi, comunicando l'avvenuta sospensione alle altre amministrazioni.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì nei casi in cui il soggetto accreditato abbia mutato, senza preventiva comunicazione, la propria situazione in relazione ad uno o più requisiti o elementi dichiarati in fase di accreditamento.
4. Nel caso in cui il soggetto accreditato sia recidivo rispetto alle previsioni di cui ai commi 2 o 3, la sospensione ha una durata massima di sei mesi.
5. In caso di sospensione, il soggetto accreditato può continuare a svolgere eventuali attività finanziate da amministrazioni pubbliche che presuppongono l'accreditamento, salvo che la stessa non ne disponga, in via cautelativa, l'interruzione.
6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la revoca dell'accreditamento e la contestuale cancellazione dagli elenchi regionali o provinciali e dall'Albo nazionale dei soggetti accreditati nei seguenti casi:
  - a) mancato adeguamento a quanto previsto dai commi 2 e 3;
  - b) gravi irregolarità nello svolgimento delle attività oggetto di accreditamento;
  - c) mancanza dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.
7. In caso di revoca dell'accreditamento, il soggetto non può presentare una nuova domanda di accreditamento nei dodici mesi successivi al provvedimento di revoca.
8. In caso di revoca dell'accreditamento il soggetto accreditato deve, nell'interesse degli utenti, portare a termine eventuali attività finanziate da





## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

amministrazioni pubbliche che presuppongono l'accreditamento, salvo che la stessa non ne disponga l'interruzione.

### **Art. 14**

***(Obbligo di interconnessione con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e invio all'ANPAL delle informazioni utili a garantire il coordinamento della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro)***

1. Al fine di garantire agli utenti un uniforme accesso alle informazioni sui soggetti accreditati, l'Anpal, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno l'obbligo di aggiornare l'albo nazionale dei soggetti accreditati di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015, attraverso la realizzazione della cooperazione applicativa prevista dall'articolo 10, comma 2.
2. I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro hanno l'obbligo di inviare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano e all'Anpal, pena la revoca dell'accreditamento, ogni informazione ritenuta utile a garantire un efficace coordinamento da parte dell'Anpal della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
3. L'obbligo di interconnessione di cui al comma 2 è finalizzato anche alle attività di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

### **Capo V**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

### **Articolo 15**

***(Disposizioni transitorie e finali)***

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri regimi di accreditamento ai criteri definiti dal presente decreto entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, restano validi i regimi di accreditamento vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e i soggetti accreditati secondo tali regimi possono partecipare alle misure finanziate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, senza soluzione di continuità. A seguito dell'adeguamento, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano ai soggetti accreditati



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

secondo il precedente regime, le misure da adottare per adeguarsi al nuovo regime.

3. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti accreditati a operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015 devono possedere i requisiti di cui al presente decreto e garantire, in ogni sede operativa, un'unità di personale con almeno due anni di esperienza nel campo delle politiche attive del lavoro, che svolga le funzioni di tutor e che affianchi il destinatario dell'assegno nel suo percorso di ricollocazione.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, il 11 GEN 2018

Giuliano Poletti